



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepugliaLnd@pec.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 43 del 12 Novembre 2019

**DOTAZIONE DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER LE
SOCIETÀ E PER I TESSERATI DELLE SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE.**

A partire dal 1° luglio 2020, per le società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice medesimo.

Le società dovranno, pertanto, comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

Analogamente, i tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società per la quale intendono tesserarsi. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DISPOSITIVO DI DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall'Avv. Nicola Fantetti (relatore) e dall'Avv. Antonio Contaldi (componente), con il Rag. Giacomo Lattanzi quale segretario, in ordine al deferimento proposto dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare 1124 pfi 18-19, a carico del Sig. dott. Bartolomeo Ennio CORMIO, Sig. Gianluca FRASCATI e società A.S.D. Molfetta Calcio, all'esito dell'udienza dell'11/11/2019

DICHIARA

- a) Il Sig. Gianluca Frascati responsabile delle violazioni a lui ascritte nell'atto di deferimento al capo 1) di incolpazione, applicando allo stesso la sanzione dell'inibizione per mesi 5;
- b) Il Sig. dott. Bartolomeo Ennio Cormio, prosciolto da ogni incolpazione a lui ascritta nell'atto di deferimento;
- c) La Società A.S.D. Molfetta Calcio, prosciolta dall'incolpazione a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. (art. 6, comma 1 Nuovo CGS) per il comportamento del proprio Presidente, all'epoca dei fatti Sig. dott. Bartolomeo Ennio Cormio, così come contestato al punto 3) dell'atto di deferimento;
- d) La Società A.S.D. Molfetta Calcio, responsabile a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 (art. 6, comma 2, del nuovo CGS) per il comportamento del proprio direttore sportivo, all'epoca dei fatti, Sig. Gianluca Frascati così come contestato al capo 3) di incolpazione dell'atto di deferimento, applicando alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 1.200,00.

Motivazione nei termini di cui all'art. 82, comma 4 Nuovo CGS.

Bari, il 11 novembre 2019

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 12/11/2019.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci